

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

CIRCOLARE INTERPRETATIVA ED ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Approvata dal Consiglio dell'Ordine di Rimini nella riunione del 18 dicembre 2007

Visto

Il "Regolamento per la Formazione Professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e confermate, con la presente circolare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini intende regolamentarne l'applicazione pratica con le norme che seguono, norme integrative dei corrispondenti articoli del Regolamento del C.N.F.

Articolo 1

Formazione professionale continua

A) Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Rimini, compresi pertanto anche gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali (degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei docenti universitari a tempo pieno, degli avvocati stabiliti).

B) Per i praticanti avvocati, l'obbligo di formazione continua sorge: 1) al momento della iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio, nei casi in cui l'iscrizione avvenga contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica oppure il certificato fosse già stato rilasciato in periodo antecedente a detta iscrizione; 2) al momento della data di rilascio del certificato di compiuta pratica, se l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio fosse già avvenuta in precedenza. In entrambi i casi, il primo periodo di valutazione dell'obbligo di formazione decorre dal 10 gennaio successivo - rispettivamente - alla data di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio (nella ipotesi *sub 1*) ovvero alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica (nella ipotesi *sub 2*).

C) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

A) Nel corso del primo triennio di valutazione (2008-2010) l'iscritto dovrà conseguire almeno 12 crediti formativi nelle materie ordinarie, professionale e previdenziale e deontologica. A partire dal secondo triennio di valutazione (con decorrenza quindi dal 10 gennaio 2011), i crediti formativi che l'iscritto dovrà conseguire nelle materie nel corso del triennio dovranno essere in misura complessivamente non inferiore a 15 crediti, con un minimo di 4 crediti all'anno.

B) L'iscritto che intenda comunicare a terzi di esercitare una determinata attività professionale prevalente dovrà preventivamente richiedere al Consiglio la previa verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà utilizzare l'indicazione dell'attività prevalente solamente in caso di riconoscimento, da parte del Consiglio stesso, di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 n. 5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall'art. 11 n. 5 per il primo triennio di valutazione).

Articolo 3

Eventi formativi

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine stesso, sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine (pubblicato sul sito www.avvocati.rimini.it). Al termine dello svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà essere recapitato al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

B) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, ed ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire di consentire l'esercizio del sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo in cui, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

C) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo, da parte del Consiglio dell'Ordine, della effettiva partecipazione agli stessi.

D) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono anche trasmettere (all'indirizzo *e-mail* info@avvocati.rimini.it) o depositare in formato elettronico il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nella apposita area del proprio sito *internet*, nella quale verranno pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati e accreditati.

E) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

G) All'atto dell'accREDITamento, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

H) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio le richieste di accREDITamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di quindici giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

I) Una volta ottenuto dal Consiglio l'accREDITamento dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura: *"evento formativo accREDITato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini"*.

L) L'accREDITamento concesso dal Consiglio dell'Ordine vale esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accREDITamento dovrà essere reiterata.

M) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" (Art. 3, lett.b) si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione da parte degli stessi.

N) Nel caso dei suddetti "organismi nazionali ed internazionali" (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi, tranne che per il caso di partecipazione a lavori di commissioni di studio o gruppi di lavoro istituiti dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense nonché dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense.

Articolo 4

Attività formative

A) Per le attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

Attività formative Crediti attribuiti Limiti massimi annuali

Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali 1 ora = 3 crediti
max 12

Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F. nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali 1 ora = 2 crediti
max 12

Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici 1 credito ogni 2 pagine stampate
max 12

Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati 1 ora di lezione = 3 crediti
max 24

Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame 24 - max 24

Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dai Consigli dell'ordine competenti 1 ora = 1 credito
max 12

B) L'autorizzazione della attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

C) Ai fini della autorizzazione dell'attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione.

D) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

E) In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti

A) Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine, entro il 28 febbraio di ogni anno, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. Detta relazione può essere trasmessa al Consiglio anche mediante fax o posta elettronica.

Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio - oltre alle sintetiche relazioni annuali - una dichiarazione riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno.

B) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini della attribuzione dei crediti maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto delle relazioni, con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

C) L'iscritto ha l'obbligo di conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, al fine di depositarla o esibirla a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

D) Per gli eventi formativi accreditati da altri Consigli dell'Ordine Forense o dal Consiglio Nazionale Forense, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini il riconoscimento dei relativi crediti, è onere del medesimo conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - gli attestati della partecipazione, rilasciati dal soggetto organizzatore dell'evento, con la specificazione delle ore di effettiva partecipazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'Ordine

A) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini realizza eventi formativi in collaborazione con la Fondazione Forense Riminese "M. Ugolini", sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Rimini, ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio, sia partecipando alla organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

B) La partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Riminese e dal Consiglio dell'Ordine, compresi gli incontri di "Prassi Comune", attribuisce ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi e previamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine.

Disposizione transitoria

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli organizzatori - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 10 settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell' entrata che a quello dell'uscita. I relativi crediti formativi avranno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.